

REGOLAMENTO (UE) N. 428/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Quando procede ad un'ispezione estesa di una nave, l'ispettore responsabile del controllo da parte dello Stato di approdo si attiene ad un elenco di voci specifiche da controllare, fatte salve la fattibilità materiale o eventuali limitazioni connesse alla sicurezza delle persone, della nave o del porto.
- (2) Per quanto riguarda l'identificazione delle voci specifiche da controllare nel corso di un'ispezione estesa per i settori a rischio di cui all'allegato VII della direttiva 2009/16/CE, appare necessario basarsi sull'esperienza del memorandum di intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo.
- (3) Gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo si basano sulla loro valutazione professionale per stabilire l'applicabilità e il livello appropriato di esame per ogni voce specifica.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e

Articolo 1

Elenco di voci specifiche da controllare nel corso di un'ispezione estesa

Un'ispezione estesa di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE prevede, ove applicabile, almeno il controllo delle voci specifiche elencate nell'allegato del presente regolamento.

Qualora non vengano indicati settori specifici per un particolare tipo di nave definito nella direttiva 2009/16/CE, l'ispettore si basa sulla sua valutazione professionale nel decidere quali voci da ispezionare e a quale livello ai fini del controllo delle condizioni complessive in questi settori.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazioneIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2011.

⁽¹⁾ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.